

**Corso di formazione R.S.P.P.**  
**D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016**

**Modulo A**  
**Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.**



**GLI ISTITUTI RELAZIONALI**  
**informazione, formazione,**  
**addestramento,**  
**consultazione e**  
**partecipazione**  
**Modulo A5**

Ottobre 2022

**Corso di formazione R.S.P.P.**  
**D.Lgs.81/2008 - Accordo Stato**  
**Regioni 07.07.2016**

**Modulo A**  
**Corso Base per R.S.P.P. e A.S.P.P.**

## La INFORMAZIONE e la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 / 2008



3

## FORMAZIONE ACCORDI STATO-REGIONI

(tutti in fase di revisione con accordo «omnibus» da approvare in adesione all'Art. 37 c. 2 – D. Lgs.81 come modificato dalla Legge 215/2021)

ACCORDO STATO - REGIONI n. 223 - 21.12.2011  
FORMAZIONE DATORE LAVORO AUTONOMINATO RSPD  
Art. 34 c. 2 D. Lgs. 81.08 in vigore 11.01.2012

ACCORDO STATO - REGIONI n. 221 - 21.12.2011  
FORMAZIONE LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI  
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81.08 in vigore 11.01.2012

ACCORDO STATO - REGIONI n. 153 – 25.07.2012  
LINEE APPLICATIVE N. 221-223

ACCORDO STATO - REGIONI n. 53 - 22.02.2012  
FORMAZIONE ATTREZZATURE  
Art. 73 C.5 - D. Lgs. 81.08 in vigore 12.03.2013

ACCORDO STATO - REGIONI n. 123 – 07.07.2016  
FORMAZIONE ASPP-RSPD  
Art. 32 - D. Lgs. 81.08 in vigore 03.09.2016

DECRETO INTERMINISTERIALE 06.03.2013  
QUALIFICAZIONE FORMATORI  
in vigore 06.03.2014

4

D.Lgs. 81/08 – Titolo I  
**Capo I - Definizioni generali – Art. 2 Definizioni**

**FORMAZIONE**

Processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

**INFORMAZIONE**

Attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

**ADDESTRAMENTO**

Attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro.

All'Art. 37 c.5 è precisato: consiste in prove pratiche e in esercitazioni; l'addestramento deve essere tracciato in registri

5

**MISURE GENERALI DI TUTELA**

Art. 15 c. 1

.....

- n) informazione e formazione adeguate per i **lavoratori**
- o) informazione e formazione adeguate per **dirigenti e i preposti**
- p) informazione e formazione adeguate per i **RLS**
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori
- r) partecipazione e consultazione dei lavoratori
- s) partecipazione e consultazione dei RLS

.....

Art. 15 c. 2

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

6

## **FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI**

Art. 37

### **I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO:**

Art. 18

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento

### **I PREPOSTI DEVONO:**

Art. 19

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Frequentare gli appositi corsi di formazione

### **I LAVORATORI DEVONO:**

Art. 20

- Frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento

7

## **INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 36 c. 1)**

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:**

**Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività**

**Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione**

**Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza**

**Responsabile SPP, addetti e medico competente**

**Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali**

**Pericoli da sostanze e preparati pericolosi**

**Misure e attività di protezione e prevenzione adottate**

8

## INFORMAZIONE - MATERIALI



LA FRUIZIONE AUTONOMA DI  
OPUSCOLI E STAMPATI NON  
PUO' MAI SOSTITUIRE LA  
FORMAZIONE



9

## RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 50 c.1

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti:

- la valutazione dei rischi
- le misure di prevenzione
- le sostanze e i preparati pericolosi
- le macchine, gli impianti
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
- gli infortuni e le malattie professionali


riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

L'RLS è consultato in merito all'organizzazione  
della formazione di cui all'art. 37 (formazione lavoratori e RLS)

10

## **D.Lgs. 81/08 – SINERGIA TRA AZIONI**

PARTICOLARE RILEVANZA ASSUME L'INTERAZIONE  
DI TRE VARIABILI



**ADEGUAMENTO  
TECNOLOGICO**

**VIGILANZA**

**FORMAZIONE DELLE  
RISORSE UMANE**

11

**FORMAZIONE COME UNA DELLE STRATEGIE  
MIRATE ALLA RISOLUZIONE DI  
PROBLEMATICHE LEGATE ALLA SICUREZZA**



## FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

**IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:**

**Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza**

Di base

**Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell'azienda**

Specificata

**Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto (comma 3)**

13

## FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

### FORMAZIONE

*(e addestramento specifico quando richiesto dalla norma)*

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

### Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:

Dirigenti  
Preposti  
Addetti all'Antincendio, Evacuazione  
Pronto Soccorso  
Emergenze  
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

14

## FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI

Art. 37

### LA FORMAZIONE DEVE:

Essere facilmente comprensibile

E-LEARNING – solo dove espressamente prevista

Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua

Essere periodicamente ripetuta: - evoluzione dei rischi  
- insorgenza nuovi rischi

Essere svolta durante orario di lavoro

Non può comportare oneri economici per i lavoratori

Avvenire in collaborazione con Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio

15

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

### Durata minima dei corsi

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

**FORMAZIONE GENERALE** 4 ore per tutti i settori 4 ore

### FORMAZIONE SPECIFICA

+

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

Rischio BASSO : 4 ore  
Rischio MEDIO : 8 ore  
Rischio ALTO : 12 ore

### Durata minima totale

Rischio BASSO : 8 ore  
Rischio MEDIO : 12 ore  
Rischio ALTO : 16 ore

*Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento*

16



## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

**FORMAZIONE GENERALE** 4 ore per tutti i settori

### Contenuti

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

**Credito formativo: permanente**

**FORMAZIONE SPECIFICA**

Rischio BASSO : 4 ore

Rischio MEDIO : 8 ore

Rischio ALTO : 12 ore

### Contenuti

- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

**Credito formativo: in casi specifici definiti**

17

## Allegato II – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 – 2007 ACCORDO STATO-REGIONI N. 221 – formazione lavoratori

**RISCHIO BASSO**

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

**RISCHIO MEDIO**

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

**RISCHIO ALTO**

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, .....

18

ACCORDO STATO - REGIONI  
n. 221 - 21.12.2011

**FORMAZIONE  
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**  
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

In vigore 11.01.2012


Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

19

**PREMESSA**

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

L'Accordo disciplina



20

## PREMESSA

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221  
Accordo Linee applicative n. 153

### Dove può svolgersi la formazione

La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro

### Organismi paritetici (che operino nel settore e territorio di competenza)

Richiesta preventiva di collaborazione agli Enti bilaterali e agli Organismi paritetici, ove esistenti.  
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.  
Ove non si riceva riscontro **entro quindici giorni** dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla realizzazione della formazione.

a livello provinciale → regionale → nazionale  
facoltativo

21

## PREMESSA

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221  
Accordo Linee applicative n. 153

### Organismi paritetici (che operino nel settore e territorio di competenza)

La richiesta può essere inviata anche ad un solo Organismo paritetico in possesso dei requisiti.

Comunicazione semplice anche per posta elettronica

Deve contenere indicazioni sufficienti per permettere di comprendere il tipo di intervento formativo di riferimento e di supportare il datore di lavoro al riguardo.

Delle indicazioni dell'Organismo P. occorre tener conto ma non è obbligatorio seguirle nella realizzazione della formazione

Non è obbligo effettuare la formazione presso l'Organismo P.

22

## FORMAZIONE SPECIFICA

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista:

- dai titoli successivi al 1° del D.Lgs. 81/08
- da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari
- per operazioni o attrezzature per cui siano previsti altri percorsi formativi, specifici e mirati

con formazione derivante da norme speciali



Ulteriori percorsi formativi specifici che prevedano una integrazione in merito a rischi specifici e, in modo dettagliato, molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela

23

## FORMAZIONE SPECIFICA

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### Formazione derivante da norme speciali - Esempi

montatori ponteggi art. 136, comma 6, e all. XXI D.Lgs. 81/2008

lavoratori esposti a polveri di amianto art. 258 D.Lgs. 81/2008

attrezzature art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08 – Accordi Stato Regioni 22/02/2012

cantieri stradali Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

### Non si ritengono norme speciali

movimentazione manuale dei carichi art. 169 c. 1, lett. b)

attrezzature munite di videoterminali art. 177 c. 1, lett. b)



La formazione è all'interno della "Formazione specifica"

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

- Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III)
- Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V)
- Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI)
- Attrezzature munite di videoterminali (Tit. VII)
- Agenti fisici (tit. VIII)
- Sostanze pericolose (Tit. IX)
- Agenti biologici (Tit. X)
- Atmosfere esplosive (Tit. XI)

25

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### DUE MODULI DISTINTI

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

Riferimento per

componenti impresa familiare  
lavoratori autonomi  
coltivatori diretti  
soci società semplici agricole  
artigiani - piccoli commercianti

art. 21 comma 1

obbligo di altra  
formazione

Se imposta da altre disposizioni  
di legge, da considerarsi speciali

Es. Ambienti confinati, Rimozione amianto

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### FORMAZIONE SPECIFICA

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda (→ VdR), aumentando di conseguenza i contenuti e il numero di ore di formazione necessario

27

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio, anche con seminari-convegni max 50%
- E-L.: consentita per la Formazione Generale, Formazione specifica Basso Rischio, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione

(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- Attestati: contenenti informazioni definite

28

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### Condizioni particolari

la “classificazione” dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto contenuto nella valutazione dei rischi (VdR)

*Interpello 11\_2013 Min. Lavoro*

Azienda a Rischio  
ALTO e MEDIO

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi

→ Corsi per RISCHIO BASSO

*(es.: amministrativi, progettisti, ...)*

29

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### Condizioni particolari

Per il comparto delle costruzioni, la formazione del progetto “16ore-MICS”, è riconosciuta come Formazione Generale del presente accordo. Per la Formazione Specifica, i soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali per garantire la corrispondenza tra i contenuti di tale progetto e quelli del presente Accordo

Azienda Multiservizi

Qualora il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, la Formazione Specifica di settore già effettuata dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

30

## DIRIGENTI e PREPOSTI

Art. 37 c. 7

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

**DDL**

fornisce  
ai dirigenti  
ai preposti

### FORMAZIONE SPECIFICA e ADEGUATA

*Novità: contenuti in via di definizione in un nuovo accordo Stato - Regioni*

### AGGIORNAMENTO PERIODICO

*IN RELAZIONE AI PROPRI COMPITI*

### CONTENUTI

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
- b) individuazione dei fattori di rischio
- c) valutazione dei rischi
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

**La Formazione  
può essere  
effettuata presso**

- Organismi Paritetici
- Scuole Edili
- Associazioni sindacali DDL o Lavoratori

31

## FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 37 comma 7 – art. 18

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

Può essere programmata anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

32



## FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

FORMAZIONE SPECIFICA  
in relazione ai compiti esercitati

Durata minima: 16 ore

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico  
MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione  
della sicurezza  
MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi  
MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione  
dei lavoratori

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti anche con seminari-convegni max 50%
- Credito formativo: permanente
- E-L.: consentita per tutto il corso e anche per l'aggiornamento  
(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

33

## FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE = Lavoratori dell'azienda

Durata minima	8 ore
	12 ore
	16 ore

+

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

+

FORMAZIONE PARTICOLARE  
in relazione ai compiti esercitati

Durata minima: 8 ore

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore  
in relazione ai propri compiti (comprensive agg.to lavoratori)  
anche con seminari-convegni max 50%
- Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare  
salvo modifiche sostanziali delle sue funzioni nell'organizzazione
- E-L.: parzialmente consentita per Formazione Particolare (da punto 1 a punto 5) e per corsi di aggiornamento  
(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

34

## FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO


Art. 37 comma 7 – art. 19

### Contenuti

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

35

## AGGIORNAMENTO



Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:


- approfondimenti giuridico-normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione

ANCHE IN E-LEARNING

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

36

## AGGIORNAMENTO



37

## AGGIORNAMENTO

Una parte non superiore ad 50% del percorso di aggiornamento (pari a 3 ore) può essere svolta anche con la partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (*accordo ex articolo 34*) e 9 (*accordo ex articolo 37*)

La restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 3 ore, dovrà essere svolta in CORSI nel rispetto delle regole contenute negli accordi (quali, ad esempio, quelle relative al n. massimo dei partecipanti in numero 35)


Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

38

## RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il datore di lavoro deve provare lo svolgimento delle attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto.

In mancanza di documentazione adeguata, i corsi di formazione devono essere effettuati secondo quanto previsto dal presente Accordo:



39

ACCORDO STATO - REGIONI  
n. 128 – 07.07.2016

**FORMAZIONE RSPP - ASPP**  
Art. 32 D. Lgs. 81/2008

**In vigore 03.09.2016**

40

**DECRETO DEL FARE (Leggi 98/2013 e 99/2013)  
SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI E FORMAZIONE  
STUDENTI - ART. 32 D.lgs. 81/08**

**5 bis.** In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per addetti del servizio prevenzione e protezione**, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), e dell'articolo 37 comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

41

**SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI FORMAZIONE - ART. 37**

**14 - bis.** In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per **dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano**, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

42

**SISTEMA CREDITI FORMATIVI  
TRA PERCORSI FORMATIVI - ALLEGATO III  
Attuazione art. 32 5bis D.Lgs. 81/08**

**PRINCIPIO DI NON RIPETIZIONE  
Evitare la ripetizione di formazione già effettuata**

**già inserito nelle linee applicative  
degli accordi art. 34 e 37 (CSR del 25 luglio 2012)  
“la frequenza ad un corso di formazione che per  
numero di ore, contenuti e argomenti, aggiornamento  
possa essere ritenuto equivalente o superiore a quelli  
oggetto di regolamentazione da parte degli accordi,  
COSTITUISCE UN CREDITO FORMATIVO  
rispetto agli accordi”**

**SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III**

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006  Presente accordo	<b>RSPP con Modulo A PARZIALE</b> <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore -Parte pratica: 24 ore			
		<b>RSPP con Modulo A e Modulo B3 o RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE</b> <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

## SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE Formazione e Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A + B + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE

\* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

## CREDITI AGGIORNAMENTO - ALLEGATO III

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE

**ACCORDO STATO - REGIONI**  
n. 221 - 21.12.2011

**FORMAZIONE**  
**LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**  
Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

**VARI ARGOMENTI**

47

## **FORMAZIONE dei LAVORATORI**

**Art. 37**

### **FASCICOLO ELETTRONICO** (ex Libretto FORMATIVO DEL CITTADINO)

Art. 1 c. 3 D.Lgs. 150/2015

Politiche attive. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

#### **Per i lavoratori:**

- Influisce sulla programmazione della formazione effettuata dal DDL
- Registra le competenze acquisite
- Organi di vigilanza ne tengono conto

*L'RLS è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori (art. 50)*

48




## CREDITI FORMATIVI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente



In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda precedente



49

## CREDITI FORMATIVI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### Somministrazione di lavoro - Nuovo rapporto di lavoro

D.Lgs. 81/2015 art. 35

- Secondo disposizioni del contratto collettivo applicabile
- Salvo specifici accordi nel contratto (utilizzatore)



Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

50

## CREDITI FORMATIVI

Accordo Stato-Regioni 21.12.11 n. 221

### b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi

Da ripetere



Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione

### c) Formazione precedente all'assunzione

Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore



Credito formativo



Formazione Generale

51

## FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZE

Art. 37 c. 9

### I lavoratori incaricati:

- prevenzione e lotta antincendio
- evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato
- salvataggio
- primo soccorso
- gestione emergenze



- adeguata e specifica formazione
- aggiornamento periodico

## LAVORATORI AUTONOMI

Art. 21 c. 2

### Hanno facoltà di:

- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

52

## **FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO DECRETO 388/2003**

### **Aziende del gruppo A:**

**16 ore** delle quali **6 di pratica** e una parte formativa relativa alla spiegazione dei rischi specifici della azienda in cui il lavoratore lavora.

### **Aziende del gruppo B – C**

**12 ore di corso** delle quali **4 di pratica**.

### **AGGIORNAMENTI**

ripetizione **dopo tre anni dall' ultimo corso di formazione della prova pratica**.

53

## **CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE**

**Le aziende vengono classificate in tre gruppi A,B,C,**

### **Gruppo A:**

- aziende a rischio rilevante in base a normative specifiche..., aziende **con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico superiore a 4**
- **aziende della agricoltura con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato.**

### **Gruppo B**

- quelle che non rientrano nel gruppo A **con tre o più lavoratori.**

### **Gruppo C**

- quelle con **meno di tre lavoratori** che non rientrano nel gruppo A

54

**TAB I - Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(\*).  
Tipo di conseguenza: inabilità permanente**

Codici di Tariffa INAIL	Inabilità permanente	Codici di Tariffa INAIL	Inabilità permanente
1100 lavorazioni meccanico-agricole	10,84	6200 metalmeccanica	4,48
1200 mattazione e macellaz. / pesca	6,41	6300 macchine	3,32
1400 produzione di alimenti	3,57	6400 mezzi di trasporto	3,91
2100 chimica, plastica e gomma	2,76	6500 strumenti e apparecchi	1,57
2200 carta e poligrafia	2,73	7100 geologia e mineraria	8,40
2300 pelli e cuoi	2,97	7200 lavorazione delle rocce	6,55
3100 costruzioni edili	8,60	7300 lavorazione del vetro	4,65
3200 costruzioni idrauliche	9,12	8100 lavorazioni tessili	2,40
3300 strade e ferrovie	7,55	8200 confezioni	1,40
3400 linee e condotte urbane	9,67	9100 trasporti	4,93
3500 fondazioni speciali	12,39	9200 facchinaggio	15,99
3600 impianti	5,43	9300 magazzini	3,32
4100 energia elettrica	2,20	0100 attività commerciali	2,36
4200 comunicazioni	2,07	0200 turismo e ristorazione	2,54
4300 gasdotti e oleodotti	2,16	0300 sanità e servizi sociali	1,28
4400 impianti acqua e vapore	4,11	0400 pulizie e nettezza urbana	5,57
5100 prima lavorazione legname	7,95	0500 cinema e spettacoli	2,94
5200 falegnameria e restauro	7,18	0600 istruzione e ricerca	1,11
5300 materiali affini al legno	5,02	0700 uffici e altre attività	0,72
6100 metallurgia	5,74	(*) per mille addetti – media ultimo triennio disp.	

## FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

### Durata dei corsi di BASE

D.M. 10/03/1998 Art. IX

La durata è individuata in base alla classificazione del rischio di incendio dell'azienda nei tre livelli di previsti

Rischio **BASSO** : 4 ore  
Rischio **MEDIO** : 8 ore  
Rischio **ELEVATO** : 16 ore

### Durata dei corsi di AGGIORNAMENTO

Rischio **BASSO** : 2 ore  
Rischio **MEDIO** : 5 ore  
Rischio **ELEVATO** : 8 ore

Circ. 23/02/2011

**LA PERIODICITA' NON E' DEFINITA**  
*RER indica ogni TRE ANNI*

## DI 02 settembre 2021 – art. 2

### Classificazione, individuazione, formazione ASA



57

## DI 02 settembre 2021 – art. 4

### Classificazione, individuazione, formazione ASA

~~FORMAZIONE (DM 10/03/98)~~

~~16 ore (12+4) = rischio elevato~~

~~8 ore (5+3) = rischio medio~~

~~4 ore (4) = rischio basso~~

~~Attestato idoneità tecnica per:  
rischio elevato  
scuole > 300 occupanti (art. 3  
DL 1/10/96, n. 512)~~

FORMAZIONE (DI 02/09/21)

16 ore (12+4) = livello 3

vd. Elenco

8 ore (5+3) = livello 2

attività soggette a DPR 151/11

4 ore (2+2) = livello 1

(anche prova pratica estintori)

N.B. Attestato idoneità tecnica non solo per rischio 3

AMMESSA FAD SINCRONA

58

CONTENUTI INTEGRABILI PER SPECIFICHE SITUAZIONI DI RISCHIO

## Livello 1, 2, 3

DI 02/09/2021

**La classificazione in livelli NON è la Valutazione Rischio Incendio**

**Serve esclusivamente per l'individuazione e formazione addetti**

**Risponde a criteri indicati nel decreto**

**Livello 3, rientrano almeno le seguenti :**

[...]

**l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;**

**Livello 2:**

**LdL all.to I al DPR 151/2011, con esclusione delle attività di livello 3**

**Livello 1:**

**Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.**

## Formazione ASA nelle scuole

Numero persone plesso	Tipo	Cat	VRI (*)	Livello (**)	Ore formazione	IdT	Ore Aggior. (5 anni)
0 - 100	0	-	BASSO	1	4	NO	2
101-150	1	A	MEDIO	2	8	NO	5
151-300	1	B	MEDIO	2	8	NO	5
301-500	2	C	MEDIO	2	8	SI	5
501-800	3	C	MEDIO	2	8	SI	5
801-1000	4	C	MEDIO	2	8	SI	5
1001-1200	4	C	ALTO	3	16	SI	8
>1200	5	C	ALTO	3	16	SI	8

Fonte: Guida Operativa Sicurezza Scuola – ed. Spaggiari - 2022

## Attestato di Idoneità Tecnica (all.to IV)

DI 02/09/2021

Come livello 3 con alcune differenze e aggiunte significative

•[...]

•l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

•m) uffici con oltre 500 persone presenti;

•n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

•o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 m<sup>2</sup>;

•[...]

61

## Qualificazione docenti (all.to V)

DI 02/09/2021

### Qualificazione docenti antincendio

- Parte Teorica

- Parte Pratica

- Parte Teorica e Pratica

### Aggiornamento

- 16 ore, di cui 4 parte pratica (T + P)

- 16 ore (solo T)

- 8 ore (solo P)

Periodicità → 5 anni

### Diploma scuola secondaria II grado

+ almeno uno dei seguenti criteri

- 90 ore docenza antincendio pregressa (teorico-pratica) al 4/10/22

- corso formazione tipo A (art. 26 DLgs 139)

- Elenco professionisti antincendio (Art. 16 - DLgs 139) + corso tipo C (solo modulo 10 esercitazioni pratiche)

- personale ex VVF che ha prestato servizio per almeno 10 anni

62

# Informazione e formazione di tutti gli occupanti struttura

(DI 02/09/2021 all.to I)

## Allegato I

**1. E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione su:**

- principi di base della prevenzione incendi
- azioni da attuare in presenza di un incendio,

2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

**E' UN ADEMPIMENTO DISTINTO RISPETTO ALLA  
63 FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO**

## Contenuti dell'informazione e formazione dei dipendenti

*DI 02/09/2021*

- a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
- b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
  - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
  - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza
- d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
- e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
  - le azioni da attuare in caso di incendio;
  - l'azionamento dell'allarme;
  - Attivazione all'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in Modalità di chiamata VVF;
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso;
- g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



## **Quando aggiornare l'informazione e quando la formazione**

*DI 02/09/2021*

- **BASATA SULLA** Valutazione Rischio Incendio
- **ALL'ASSUNZIONE**
- **AGGIORNATA** alla **VARIAZIONE DEL RISCHIO**
- in maniera che il lavoratore possa apprenderla facilmente.
- **ADEGUATE E SPECIFICHE PER ADDETTI ALLA MANUTENZIONE**
- **ADEGUATE e SPECIFICHE PER APPALTATORI**  
→ misure generali sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
- **CARTELLONISTICA e PLANIMETRIE ORIENTATE**
- **LINGUE STRANIERE**

## **Le prove di evacuazione**

*DI 02/09/2021*

**ANNUALE** (N.B. scuole = 2/anno, asili nido = 3/anno)

**ESODO**, identificazione: porte REI, **ALLARMI**, **MEZZI DI ESTINZIONE**

**NON COINVOLTI I VVF**

**ANCHE CON DITTE ESTERNE e UTENTI** (se opportuno).

**TENER CONTO DELL'AFFOLLAMENTO** e delle **SPECIFICHE ESIGENZE**

**ADDETTI SICUREZZA** possono essere **ESCLUSI** a **ROTAZIONE**

**NUOVA PROVA EVACUAZIONE** se:

gravi carenze, incremento affollamento, modifiche esodo

**COORDINAMENTO SE PIU' DATORI DI LAVORO**

**SU<sup>65</sup> STESSO SISTEMA DI ESODO o STESSO EDIFICIO**

## FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 37

### FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione collettiva nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto
- Durata minima **32 ore** di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
- Con verifica di apprendimento

### AGGIORNAMENTO DEI RLS

- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima **4 ore** per imprese da 15 a 50 lavoratori  
**8 ore** per imprese con > 50 lavoratori

67

## FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI Art. 37 D.Lgs. 81/08

### CONTENUTI MINIMI

D.M. 16/09/1997

- a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) Valutazione dei rischi;
- f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) Nozioni di tecnica della comunicazione

68

## FORMAZIONE del RLST (territoriale)

Art. 48 c. 7

- Formazione particolare sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la propria rappresentanza

- **Modalità, durata, contenuti specifici** stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale

**Percorso formativo** →

**64 ore** iniziali (minimo)  
da effettuarsi entro 3 mesi dalla  
elezione o designazione

**8 ore**  
di aggiornamento annuale


69

**ACCORDO STATO - REGIONI**  
n. 128 – 07.07.2016

**FORMAZIONE RSPP - ASPP**  
Art. 32 D. Lgs. 81/2008

**In vigore 03.09.2016**

70



## ESONERI FORMAZIONE MODULO A-B

- Specifica su Lauree e Magistrali e Specialistiche
  - Equiparazione di tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura
  - **ALLEGATO I - Elenco classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (art. 32, c.2, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008) (modulo A e moduli B)**
- Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016
- Esonero condizionato al possesso certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master  
**NB. POSSIBILE ANCHE PER L'INTERO MODULO C**

## RSPP - MODULO A – ORE 28 ORE

<b>UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE</b>	Presentazione del corso L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs. n. 81/2008 Il Sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Il sistema istituzionale della prevenzione Il sistema di vigilanza e assistenza
<b>UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE</b>	I Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008
<b>UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE</b>	Il documento di valutazione dei rischi
<b>UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE</b>	Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi. La gestione delle emergenze La sorveglianza sanitaria
<b>UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ORE</b>	Gli istituti relazionali: informazione, formazione, consultazione e partecipazione

## RSPP - MODULO B COMUNE – 48 ORE

<b>UD1</b>	<b>Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti</b>
<b>UD2</b>	<b>Ambiente e luoghi di lavoro</b>
<b>UD3</b>	<b>Rischio incendio e gestione delle emergenze</b> <b>Atex</b>
<b>UD4</b>	<b>Rischi infortunistici:</b> Macchine impianti e attrezzature Rischio elettrico Rischio meccanico Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
<b>UD5</b>	<b>Rischi infortunistici:</b> Cadute dall'alto
<b>UD6</b>	<b>Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro:</b> Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videotermini
<b>UD7</b>	<b>Rischi di natura psico-sociale:</b> Stress lavoro-correlato Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
<b>UD8</b>	<b>Agenti fisici</b>
<b>UD9</b>	<b>Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto</b>
<b>UD10</b>	<b>Agenti biologici</b>
<b>UD11</b>	<b>Rischi connessi ad attività particolari:</b> Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti <b>Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol</b>
<b>UD12</b>	<b>Organizzazione dei processi produttivi</b>

## RSPP – MODULI B SPECIALIZZAZIONE

**MODULO B COMUNE**  
48 ore



**MODULI B - SPECIALIZZAZIONE**



**Modulo SP1**  
Agricoltura -  
Pesca  
**12 ore**



**Modulo SP2**  
Attività  
Estrattive -  
Costruzioni  
**16 ore**



**Modulo SP3**  
Sanità  
residenziale  
**12 ore**



**Modulo SP4**  
Chimico -  
Petrochimico  
**16 ore**

## RSPP - MODULI B SPECIALIZZAZIONE

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
<b>Modulo B-SP1</b> Agricoltura - Pesca	<b>A-</b> Agricoltura, Silvicultura e Pesca	12 ore
<b>Modulo B-SP2</b> Cave - Costruzioni	<b>B</b> - Estrazione di minerali da cave e miniere <b>F</b> - Costruzioni	16 ore
<b>Modulo B-SP3</b> Sanità residenziale	<b>Q</b> - Sanità e assistenza sociale ( <b>86.1</b> - Servizi ospedalieri e <b>87</b> - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
<b>Modulo B-SP4</b> Chimico - Petrochimico	<b>C</b> - Attività manifatturiere ( <b>19</b> - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e <b>20</b> - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

## **RSP - MODULO C**

<b>UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ore</b>	Presentazione del corso Ruolo dell'informazione e della formazione.
<b>UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ore</b>	Organizzazione e sistemi di gestione
<b>UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ore</b>	Il sistema delle relazioni e della comunicazione Aspetti sindacali
<b>UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ore</b>	Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

## **VALUTAZIONI APPRENDIMENTI**

### **MODULO A**

- **Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (eventuale colloquio di approfondimento)**

### **MODULO B**

- **Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande**
- **Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione (eventuale colloquio di approfondimento)**

### **MODULO C**

- **Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande**
  - **Colloquio individuale**

## **AGGIORNAMENTO - MODALITA'**

**RSPP: 40 ore nel quinquennio**  
**ASPP: 20 ore nel quinquennio**

- Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra  
RSPP e Formatore e  
tra RSPP e CSP/CSE
- Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II è  
consentita per TUTTO IL MONTE ORE
  - Prevista la partecipazione a convegni e seminari  
(senza limite di partecipanti)  
per max 50% del monte ore  
**VALIDO ANCHE PER ACCORDI PRECEDENTI**

## **AGGIORNAMENTO - ARGOMENTI**

**NON** deve essere di carattere generalistico  
**NO** riproduzione di argomenti e contenuti proposti nei corsi base

Trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e  
approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi  
specifici del settore

Tematiche:

- sugli aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
  - sui sistemi di gestione e sui processi organizzativi
- sulle fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del  
settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
- sulle tecniche di comunicazione, volte all'informazione e  
formazione dei lavoratori



## **AGGIORNAMENTO - DECORRENZA**

**DECORRENZA QUINQUENNALE**  
dalla conclusione del Modulo B comune

**DECORRENZA ESONERATI**  
(art. 32, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo),  
obbligo di aggiornamento quinquennale  
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 15.05.2008  
dalla data di conseguimento della laurea, se dopo il 15.05.2008

**L'ASSENZA** della frequenza ai corsi di aggiornamento,  
non fa venir meno il credito formativo  
maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti ma impedisce lo  
svolgimento della funzione non aggiornata

Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo,  
consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

## **AGGIORNAMENTO - DECORRENZA**

**RSPP e ASPP per esercitare,**  
dovranno poter dimostrare che nel quinquennio antecedente  
hanno partecipato a corsi per un numero di ore non inferiore a quello  
minimo previsto.

2008	2009	2010	2011	2012	TOT
10	20	12	10	8	60

2012	2013	2014	2015	2016	TOT
Da quinquennio precedente	8	8	8	8	40

**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL  
FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO**

**(Decreto Interministeriale 06.03.2013)**

**Publicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013**

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

83 83

**FORMATORE**

Decreto 6/3/2013

**FORMATORE  
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
QUALIFICATO**



formatore che possiede il prerequisito ed almeno uno dei  
criteri di qualificazione elencati nel Decreto.

**E' ENTRATO IN VIGORE IL 6 MARZO 2014**

84

## REQUISITI DEI DOCENTI

Decreto 6/3/2013

Si applicano ai docenti dei corsi per:

- LAVORATORI
- DATORI DI LAVORO AUTONOMINATI RSPP

### NON – ORA

si applicano ai docenti dei corsi per:

- COORDINATORI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI (edilizia)
  - RSPP/ASPP
- Non si applica
- ALTRE FIGURE SPECIFICHE

**NON** riguardano attività di ADDESTRAMENTO

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

85

## REQUISITI DEI DOCENTI

Decreto 6/3/2013

### PREREQUISITO:

*Diploma di scuola secondaria di secondo grado (no per DDL che effettuano formazione ai propri lavoratori)*

NOTA - Formatori non in possesso del prerequisito ma che al 18 marzo 2013 dimostrano di possedere almeno uno dei criteri di seguito elencati, possono svolgere l'attività di formazione.

*ALTRI 6 CRITERI differenti uno dei quali deve essere posseduto*


**LA QUALIFICAZIONE E' CORRELATA alla relativa area tematica** (normativa/giuridica/organizzativa; tecnica/igienico-sanitaria; relazioni/comunicazione)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

*AGGIORNAMENTO PERIODICO (24 ore in 3 anni) – valido anche come RSPP*

*DDL AUTONOMINATI RSPP possono effettuare formazione ai propri lavoratori purché formati come previsto dagli Accordi Stato-Regioni n. 223 21.12.2011; NON DEVONO FARE I CORSI DA FORMATORI*

86



Non so per  
quanto tempo ho  
corso...  
... ma dopo un  
bel po' che  
correvo mi sono  
girato e ho visto  
un mucchio di  
gente che  
correva insieme  
a me...

*Forrest Gump*

87

**FINE**

*Grazie per l'attenzione*

**ALLEGATI**  
**MATERIALE DI APPROFONDIMENTO**

89

**ACCORDO STATO - REGIONI**  
**DEL 07.07.2016 n. 128**

**FORMAZIONE RSPP-ASPP**  
**LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**

**Art. 32 D. Lgs. 81 del 9.4.2008**

**In vigore 03.09.2016**

**ALLEGATO II – FORMAZIONE A DISTANZA**

90

**Allegato II - REQUISITI E SPECIFICHE PER LO  
SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E  
SICUREZZA IN E-LEARNING  
ACCORSO STATO-REGIONI n. 128 07.07.2016**

La formazione alla sicurezza deve essere  
prioritariamente effettuata in aula

Per la formazione generale e specifica dei Lavoratori

L' e-learning può essere  
una soluzione alternativa  
solo quando:



non è possibile la formazione  
in presenza in un'aula,  
per condizioni:

- Logistiche
- Organizzative

91

**Allegato II - REQUISITI E SPECIFICHE PER LO  
SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E  
SICUREZZA IN E-LEARNING  
ACCORSO STATO-REGIONI n. 128 07.07.2016**

**Pre-requisiti**

E- LEARNING può essere una soluzione alternativa alla  
formazione d'aula quando siano presenti i seguenti **prerequisiti**  
relativi ai discenti:

- possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

92

## **E-LEARNING – ALLEGATO II PREMESSA**

I corsi in materia di salute e sicurezza in *e-learning*  
SONO VALIDI SOLO SE espressamente previsti da:

- Norme
- Accordi Stato-Regioni
- Contrattazione collettiva,

con le modalità disciplinate dal presente Accordo  
e dalle disposizioni all'allegato II.

### **RSPP/ASPP**

- Modulo A
  - Corsi di aggiornamento
- ### **Coordinatori**
- Modulo Giuridico (28 ore)
  - Corsi di aggiornamento

## **E-LEARNING – ALLEGATO II APPLICAZIONE**

**NUOVI CRITERI ALLEGATO II VALIDO PER ACCORDI**  
**ASR 07.07.2016 formazione RSPP n. 128**  
**ASR 21.12.2011 formazione lavoratori n. 221**  
**ASR 21.12.2011 formazione DDL-RSPP n. 223**

**Nelle aziende inserite nel rischio BASSO  
(Allegato II ASR 21.12.2011)  
è consentito il ricorso alla modalità e-learning,  
nel rispetto delle disposizioni all'allegato II  
anche per la FORMAZIONE SPECIFICA 4 ORE.**

## **E-LEARNING – ALLEGATO II**

### **REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING**

#### **REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO**

Soggetti punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO)

Monitoraggio continuo del processo  
(LMS – Learning Management System)

Garantire disponibilità profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning

#### **REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO**

Conformità standard internazionale SCORM (Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile) o eventuale sistema equivalente

Garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata

## **E-LEARNING – ALLEGATO II**

### **REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING**

#### **PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA**

Responsabile/coordinatore scientifico del corso  
Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013

Mentor/tutor di contenuto  
Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013

Tutor di processo  
Supporto ai partecipanti per l'utilizzo della piattaforma

Sviluppatore della piattaforma  
Sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata

#### **DOCUMENTAZIONE**



## **Allegato 1 – La formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro**

### **E-Learning consentita per:**

- Lavoratori: Formazione Generale
- Preposti: punti da 1° 5 della Formazione Particolare
- Dirigenti: tutta la Formazione
- DDL=RSPP: Modulo 1 Normativo e 2 Gestionale
- Per Tutti i soggetti: Corsi di aggiornamento
- Per lavoratori e preposti: Progetti formativi sperimentali  
eventualmente individuati dalle Regioni e Prov. Aut.

97

### **Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012**

**INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
PER LE QUALI È RICHIESTA UNA  
SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI.....  
(Art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/08)**

**G.U. n. 60 del 12 marzo 2012**

98

## ALLEGATO A – INDIVIDUAZIONE ATTREZZATURE

Specifica abilitazione degli operatori per:

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
- b) Gru a torre
- c) Gru mobile
- d) Gru per autocarro
- e) Carrelli elevatori
  - 1) *Carrelli semoventi a braccio telescopico.*
  - 2) *Carrelli industriali semoventi.*
  - 3) *Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici.*
- f) Trattori agricoli o forestali
- g) Macchine movimento terra:
  - 1) *Escavatori idraulici.*
  - 2) *Escavatori a fune.*
  - 3) *Pale cariatrici frontali.*
  - 4) *Terne.*
  - 5) *Autoribaltabile a cingoli.*
- h) Pompa per calcestruzzo



## SOGGETTI FORMATORI

....

- c) Gli ordini o collegi professionali
- d) Le aziende produttrici / distributrici / noleggiatrici / utilizzatrici purché organizzate per la formazione e accreditare presso le Regioni secondo modello prestabilito
- g) I soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale, nella formazione delle specifiche attrezzature purché accreditati presso le Regioni
- h) I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro, accreditati presso le Regioni.
- i) ~~Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici, istituiti nei settori di impiego delle attrezzature oggetto della formazione~~
- l) Le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## REQUISITI MINIMI DEI CORSI

Organizzazione:



- a) Individuazione di un responsabile del progetto formativo
- b) Tenuta del registro di presenza dei partecipanti dal soggetto che realizza il corso
- c) Numero massimo di 24 partecipanti per ogni corso
- d) Per le attività pratiche almeno un docente ogni 6 allievi
- e) Attività pratiche effettuate in area idonea, come da allegato I
- f) Assenze ammesse massimo 10% del monte ore complessivo

101

## METODOLOGIA DIDATTICA

- Privilegiare le forma di partecipazione attiva
- Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione delle esperienze, nonché lavori di gruppo ecc..
- Formazione consentita anche in e-Learning, solamente per il modulo giuridico - normativo e per la parte tecnica.
- Vietato per le parti pratiche di addestramento

## PROGRAMMA DEI CORSI

- Per tutte le tipologie di attrezzature è previsto un modulo giuridico normativo.
- Tale modulo costituisce formazione permanente e non deve essere ripetuto per tipologie di attrezzature simili.

102

## DURATA ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell'attestazione di partecipazione.

Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui almeno 3 devono essere relative ai moduli pratici.

## RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

- a) Corsi di formazione della durata complessiva e con le modalità contenute nel presente accordo
- b) corsi composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale, ma di durata complessiva inferiore alla durata dell'accordo a condizione che siano integrati con corsi di aggiornamento ( 4 ore) entro 24 mesi
- c) Corsi di qualsiasi durata non completi di verifica di apprendimento a condizione che siano integrati con corsi di aggiornamento ( 4 ore) entro 24 mesi, con prova finale di apprendimento.

103

## VALUTAZIONE

Al termine di due moduli teorici:  
Questionario a risposta multipla.  
La prova si intende superata con almeno il 70% di risposte esatte.


In caso positivo passaggio alla prova pratica

Al termine delle prove pratiche:  
Prove di verifica finale dove si dovrà eseguire correttamente alcune manovre specificate per ogni attrezzatura.  
Tutte le prove pratiche devono essere superate

**Rilascio dell'attestato**  
previo superamento delle prove sopra descritte  
e presenza per almeno il 90% del monte ore  
In caso di non superamento i moduli dovranno essere ripetuti


104

## Allegato VI CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO



## Allegato VI CARRELLI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO




Esempi di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:



## Allegato III PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI



PROVA PRATICA



107

## Allegato III PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI




PLE con stabilizzatori



PLE senza stabilizzatori

108

## Allegato IV GRU SU AUTOCARRO



## Formazione addetti al montaggio, smontaggio, e trasformazione ponteggi

Art. 136 D.Lgs. 81/08

Formazione teorico-pratica, contenuti:

- comprensione Pi.M.U.S
- sicurezza durante le operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione
- misure prevenzione per rischi di caduta persone e oggetti
- misure di sicurezza in caso di cambiamento di condizioni meteorologiche
- condizioni di carico ammissibile
- rischi di qualsiasi tipo in operazioni di montaggio/smontaggio/trasformazione

Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota

PONTEGGI 28 ORE

- a) Modulo giuridico-normativo 4 ore
- b) Modulo tecnico 10 ore
- c) Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)
- d) Modulo pratico 14 ore
- e) Prova di verifica finale

Rilascio di attestazione abilitante alla mansione

Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 4 anni

## Formazione addetti all'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Art. 116  
D.Lgs. 81/08

Formazione teorico-pratica, contenuti:

- apprendimento tecniche operative e uso dispositivi necessari
- addestramento specifico su strutture naturali e su manufatti
- utilizzo di DPI caratteristiche tecniche, manutenzione, durata, conservazione
- elementi di primo soccorso
- rischi oggettivi e misure di prevenzione e protezione
- procedure di salvataggio

Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome  
per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota

Modulo base teorico pratico **comune** 12 ore con prova di verifica intermedia

Modulo pratico per lavori in siti naturali o  
Artificiali 20 ore con prova di verifica finale

Modulo pratico per lavori su alberi  
20 ore con prova di verifica finale

Rilascio di attestazione abilitante alla mansione

Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 8 ore ogni 5 anni

## Formazione preposti alla sorveglianza nell'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Art. 116 D.Lgs. 81/08

Allegato XXI Accordo Stato Regioni Province autonome  
per la formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota

Preposto con funzione di sorveglianza  
(in aggiunta alla formazione per addetto)

Modulo specifico per programmazione, controllo, coordinamento

**CORSO 8 ORE**

Rilascio di attestazione abilitante alla mansione

Aggiornamento mediante corso teorico-pratico di almeno 4 ore ogni 5 anni



## Formazione coordinatori per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori

Art. 98 D.Lgs. 81/08

Laurea magistrale LM 26: Ingegneria della sicurezza Esonero corso

Esperienza nel settore costruzioni  $\geq 1$  anno

LM4 Architettura e ingegneria edile  
LM20 Ingegneria aerospaziale  
LM35 Ing. x l'ambiente e il territorio  
LM69 Scienze e tecnologie agrarie  
LM73 Scienze e tecn. forestali e amb.li  
LM74 Scienze e tecn. geologiche

Esperienza nel settore costruzioni  $\geq 2$  anni

L7 Ingegneria civile/ambientale  
L8 Ingegneria dell'informazione  
L9 Ingegneria industriale  
L17 Scienze dell'architettura  
L23 Scienze tecniche dell'edilizia

Esperienza nel settore costruzioni  $\geq 3$  anni

Diploma di geometra  
Diploma di perito industriale  
Diploma di perito agrario o agrotecnico

**CORSO 120 ORE**

113

## Formazione coordinatori per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori

ALL. XIV D.Lgs. 81/08

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI

**Parte teorica 96 ore**

- Modulo giuridico 28 ore
- Modulo tecnico 52 ore
- Modulo metodologico/organizzativo 16 ore

max 60 part.

**+ Parte pratica 24 ore**

max 30 part.

**VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO**

Aggiornamento (corsi, convegni, seminari max 100 part.): 40 ore ogni 5 anni

5 anni a partire dal maggio 2008

114

## Formazione cantieri mobili – Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

ALL. II

- E' formazione specifica non sostituisce la formazione obbligatoria; è integrativa alla formazione prevista dall'accordo Stato-Regioni.

Destinatari:


- lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico
- preposti alle attività lavorative in presenza di traffico.

Il Datore di lavoro NON può essere soggetto formatore

## Formazione cantieri mobili – Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

ALL. II

### PUNTO 5



ATTESTATO (formazione permanente)

## Formazione cantieri mobili – Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

ALL. II

- Aggiornamento: ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di **durata minima di 3 ore**, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.

**I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al presente allegato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al punto 5, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.( entro il 20 aprile 2015)**



## FAD - Criteri di qualità

### DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE

- Titolo del corso
- Ente o soggetto erogatore
- Destinatari - Identificazione dei destinatari e dei prerequisiti
- Definizione degli obiettivi
- Descrizione dettagliata delle Unità Didattiche
- Criteri di erogazione (regole di utilizzo)
- Modalità di Valutazione (eventuali)
- Curriculum degli autori

## FAD - Criteri di qualità

### CONTENUTI (1)

- Collegamento dei contenuti con i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza
- Indicazione della durata del tempo di studio previsto
- Indicazione della data di aggiornamento del prodotto
- Esplicitazione delle modalità di utilizzo dei supporti tecnologici
- Organizzazione e struttura del materiale didattico
- Linguaggio chiaro e adeguato ai destinatari
- Adeguata presenza e distribuzione di prove di autovalutazione, in itinere e finale
- Memorizzazione dei tempi di fruizione (ore di collegamento ovvero controllo della visione completa del materiale didattico)

119

## FAD - Criteri di qualità

### CONTENUTI (2)

- Esperto/tutor consultabile sempre (o in presenza o in remoto)
- Tutoraggio/Assistenza Tecnologico
- Tutoraggio/Assistenza Gestionale-organizzativo
- Facilità di fruizione dei materiali e delle attività formative e indipendenza dal tipo di computer e browser utilizzati (PC, Mac, Linux ecc..)
- Facilità di installazione dei materiali su supporto informatico
- Possibilità di ripetere parti già visionate
- Possibilità di effettuare stampe del materiale visionato

120

## FAD - Criteri di qualità

### VALUTAZIONE

- Possibilmente valutazione finale in presenza (verifica di apprendimento).
- Presenza (eventuale) di auto-valutazione all'interno del percorso formativo.

### PARTE IN PRESENZA

- Preferibilmente con momento iniziale in presenza (anche con finalità motivazionali)

### ULTERIORI REQUISITI

- Forum tra discenti ("classi virtuali" di persone che si conoscono) – Comunità di Apprendimento
- Eventuali ulteriori materiali informativi (opuscoli, videocassette, ...)

121

## SOGGETTI 81/08

## LEGGI

## DURATA

<b>Datore di Lavoro autonomo RSPP</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 34 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	16 - 32 - 48 h Aggiornamento 6-10-14 h Quinquennale (5 anni)
<b>Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP - non DDL</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 32 Accordo Stato – Regioni 26.1.2006	Mod. A: 24 h Mod.B: da 48 a 64 h Mod. C: 24 h Aggiornam. 40 h (5 anni)
<b>Addetto SPP</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 32 Accordo Stato – Regioni 26.1.2006	Come sopra (no mod. C) Aggiornamento 20 h (5 anni)
<b>Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS - RLST</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 37 D.Lgs. 81/08 Art. 48	RLS - 32 h Aggiornamento: 4 h /anno da 15 a 50 dip. 8 h/anno > 50 dip.  RLST - 64 h Aggiornamento: 8 h /anno

122

<b>SOGGETTI 81/08</b>	<b>LEGGI</b>	<b>DURATA</b>
<b>Dirigenti</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 15	16 h Aggiornam. 6 h (5 anni)
<b>Preposti</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 37 c. 7 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	8 h aggiuntive a formazione lavoratori Aggiornam. 6 h (5 anni)
<b>Lavoratori</b> (rischio basso-medio-alto)	D.Lgs. 81/08 Art. 37 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	Formaz. Generale: 4 h Formaz. Specifica: 4 – 8 - 12 h Aggiornam. 6 h (5 anni)
<b>Addetti Prevenzione Incendi</b> (rischio basso – medio - alto)	D.Lgs. 81/08 Art. 46 D.M. 10.03.98 Min. Interno	4 – 8 – 16 h Aggiornam. 2 – 5 - 8 h (3 anni)
<b>Addetti Pronto Soccorso</b> (gruppo A - B)	D.Lgs. 81/08 Art. 45 Decreto 388/2003	16 -12 h 6 - 4 h (3 anni)

123

**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL  
FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO  
(Decreto Interministeriale 06.03.2013)**

**Pubblicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013**

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

124 124

## PREREQUISITO

### PREREQUISITO

**ISTRUZIONE** Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

125

## 1° CRITERIO

**1° CRITERIO** Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza

126

## 2° CRITERIO – 1° parte

### 2° CRITERIO

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

127

## 2° CRITERIO – 2° parte

### 2° CRITERIO

• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

***in alternativa***

• precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

***In alternativa***

• precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

***In alternativa***

• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

128



### 3° CRITERIO – 1° parte

#### 3° CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) *unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)*

a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

129

### 3° CRITERIO – 2° parte

#### 3° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

***in alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

***In alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

***In alternativa***

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

130

#### 4° CRITERIO – 1° parte

#### 4° CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) *unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)*

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

131

#### 4° CRITERIO – 2° parte

#### 4° CRITERIO

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

***in alternativa***

• precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

***In alternativa***

• precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

***In alternativa***

• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

132

## 5° CRITERIO – 1° parte

### 5° CRITERIO

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

133

## 5° CRITERIO – 2° parte

### 5° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

***in alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

***In alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

***In alternativa***

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

134

## 6° CRITERIO – 1° parte

### 6° CRITERIO

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

135

## 6° CRITERIO – 2° parte

### 6° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

***in alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

***In alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

***In alternativa***

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

136

## AREE TEMATICHE

Tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro

**NORMATIVA / GIURIDICA / ORGANIZZATIVA**

**RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI**

(se i rischi interessano entrambe le materie, gli argomenti vanno trattati sotto il duplice aspetto);

**RELAZIONI/COMUNICAZIONE**



## AGGIORNAMENTO

**Aggiornamento triennale mediante:**

- 24 ore di frequenza a seminari, convegni, corsi nell'area tematica di competenza (almeno 8 h relative a corsi di aggiornamento)
- 24 ore di docenza nell'area tematica di competenza

**Decorrenza aggiornamento:**

- 12 mesi dalla pubblicazione in G.U. del Decreto per formatori docenti già qualificati in tale data
- Data di effettivo conseguimento della qualificazione per formatori docenti non ancora qualificati



**FINE**

*Grazie per l'attenzione*

 **Regione Emilia-Romagna**  
Assessorato politiche per la salute

**INAIL**  
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE  
EMILIA ROMAGNA

INFO E AGGIORNAMENTI:  
[regioneer.it/scuola-sicurezza-salute](http://regioneer.it/scuola-sicurezza-salute)

